



**COMUNE DI
SALICE SALENTINO**

PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA URBANA**

ADOTTATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 25/05/2023

Gentilissimi concittadini,

il Consiglio Comunale nella seduta del 25 maggio 2023 ha approvato il nuovo regolamento comunale di Polizia Urbana.

L'aggiornamento di questo strumento è stato elaborato dal Comando di Polizia Locale di concerto con l'assessore delegato Dott. Amedeo Rosato e ha il merito di contenere prescrizioni, prassi e adempimenti che riguardano la vita cittadina ed i suoi utenti.

Attraverso la consegna a ciascuno di voi di questo simpatico opuscolo, desideriamo invitare tutti i cittadini a prendere coscienza del fatto che alcuni piccoli comportamenti possono fare davvero la differenza, e ciascuno di noi ha parte in causa.

Così come l'arredo, l'ordine in una casa può dirci chi siamo e chi vogliamo essere lo stesso vale anche per come trattiamo il nostro comune perché avere una città più pulita e ordinata dipende anche dai nostri comportamenti.

L'ambiente in cui viviamo rispecchia il grado di civiltà delle persone.

Confido nella collaborazione di tutti, Forze dell'Ordine comprese, affinché le regole contenute possano trovare un'ampia referenza.

Cordiali saluti.

*IL SINDACO
Cosimo LEUZZI*

INFORMAZIONI UTILI

CITTA': SALICE SALENTINO

PROVINCIA: LECCE

ABITANTI: 7.964

PREFISSO TEL.: 0832

REGIONE: PUGLIA

SUPERFICIE: KM² 58,99

CAP: 73015

DISTANZA DA LECCE: KM 18

COMANDO POLIZIA LOCALE

Telefono: 0832.731348

e_mail: poliziamunicipale@comune.salicesalentino.le.it

pec: pm.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it

URGENZE

Carabinieri pronto intervento	112
Carabinieri Salice Salentino	0832/731010
Polizia	113
Vigili del Fuoco	115
Ambulanza	118
Soccorso ACI	803.116
Protezione Civile	0832.723345

SERVIZI PUBBLICI

Municipio	0832.723311
E-Distribuzione Guasti	803.500
Italgas	800.900.999
Acquedotto Pugliese – segnalazione guasti	800.735.735
Banca Intesa	0832.733410
Ufficio Postale	0832.733411

FARMACIE

Farmacia Ceino	0832.731013
Farmacia San Francesco	0832.401854
Farmacia Tomaiuolo	0832.731191

SCUOLE

Ist. Comprensivo Salice Sal.no-Guagnano	0832.408289 – 0832.407446
---	---------------------------

PARROCCHIE

Chiesa Santa Maria Assunta	0832.731026
Chiesa San Giuseppe	0832.403971
Convento Madonna della Visitazione (Frà Emanuele)	338.8252247

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA
- Art. 2 - DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA
- Art. 3 - RICHIESTA E RILASCIO CONCESSIONI
– AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI
- Art. 4 - OSTENSIBILITA' E VALIDITA' DEI TITOLI
- Art. 5 - SOSPENSIONE – REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI

TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- Art. 6 - DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO
- Art. 7 - DOMANDE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
- Art. 8 - OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
- Art. 9 - OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE
- Art. 10 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO
- Art. 11 - DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI
O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
- Art. 12 - INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI
- Art. 13 - INSTALLAZIONE DI INSEGNE – TARGHE VETRINE
– MANIFESTI – STRISCIONI PUBBLICITARI
- Art. 14 - COLLOCAMENTO DI TAVOLI – SEDIE
– PIANTE ORNAMENTALI – MERCI O ALTRO
- Art. 15 - ESPOSIZIONI DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

TITOLO III NETTEZZA – DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- Art.16 - DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 17 - PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE
E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI
- Art. 18 - ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DI SIEPI E PIANTE
- CONDOTTA DELLE ACQUE
- Art. 19 - ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA
- Art. 20 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
- Art. 21 - DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
- Art. 22 - DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI - OPUSCOLI - VOLANTINI
- Art. 23 - CARTELLI - ISCRIZIONI – TARGHE
- Art. 24 - LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO
- Art. 25 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

- Art. 26 - BATTITURA DI PANNI E TAPPETI
- Art. 27 - CADUTA DI OGGETTI
- Art. 28 - PULIZIA DI ANDITI - VETRINE - NEGOZI - ESERCIZI - ABITAZIONI
- Art. 29 - MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI
- Art. 30 - DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- Art. 31 - TRASPORTO DI LETAME – MATERIALE DI ESPURGO
– COSE MALEODORANTI CONCIMAZIONE DI TERRENI
- Art. 32 - TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE
- Art. 33 - SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI O RIPARAZIONI
- Art. 34 - EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI – POLVERI
- Art. 35 - EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE
- Art. 36 - ALTRI ATTI VIETATI
- Art. 37 - AUTOCARAVAN – CARAVAN – TENDE
– CARRI ABITAZIONE ED ACCAMPAMENTI

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

- Art. 38 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Art. 39 - CORTEI – CERIMONIE – RIUNIONI E MANIFESTAZIONI
- Art. 40 - CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI
- Art. 41 - CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI
O APERTI AL PUBBLICO
- Art. 42 - CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI
- Art. 43 - MOLESTIA AGLI ANIMALI
- Art. 44 - RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI
- Art. 45 - IMPIANTO E USO DI MACCHINARI
- Art. 46 - SEGNALAZIONI SONORE – SIRENE – CAMPANE
- Art. 47 - DISPOSITIVI SONORI D'ALLARME
- Art. 48 - SCOPPIO DI PETARDI E GIOCHI PIRICI
- Art. 49 - ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE
- Art. 50 - ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE E INCOMODE
- Art. 51 - RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
- Art. 52 - MESTIERI GIROVAGHI
- Art. 53 - TRASPORTO DI OGGETTI
- Art. 54 - CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI
- Art. 55 - DEPOSITI DI CICLI - CARROZZELLE - CARRIOLE
- Art. 56 - ROVINIO DI PARTI O ACCESSORI DI FABBRICATI
- Art. 57 - PROTEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI
- Art. 58 - POZZI - CISTERNE - SCAVI - CAVE E FOSSE
- Art. 59 - APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI
- Art. 60 - PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE
- Art. 61 - ESPOSIZIONI
- Art. 62 - INSTALLAZIONE DI TRALICCI
- GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
- Art. 63 - CARICHI SOSPESI
- Art. 64 - RECINZIONI
- Art. 65 - LUMINARIE E CAVI ELETTRICI

- Art. 66 - USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI
Art. 67 - USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI

- Art.68 - DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI INFIAMMABILI
Art.69 - IMPIANTI E BOMBOLE DEL GAS
Art.70 - INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA
Art.71 - ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI
Art.72 - COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO

TITOLO VI
COMMERCIO FISSO E SU AREE PUBBLICHE PUBBLICI ESERCIZI

- Art.73 - OBBLIGO DI VENDITA
Art.74 - CONDIZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
Art.75 - CONSERVAZIONE DEI GENERI ALIMENTARI DEPERIBILI IN VENDITA
Art.76 - INDICAZIONE DEL PESO NETTO DELLE MERCI
Art.77 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI
Art.78 - CARTA DA AVVOLGERE
Art.79 - LIMITI PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE SENZA POSTO FISSO
Art.80 - CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

TITOLO VII
NORME DI PROCEDURA
PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- Art. 81 - ACCERTAMENTO - CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE
DELLE SANZIONI
Art. 82 - RIMMISSIONE IN PRISTINO
Art. 83 - SANZIONI

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 84 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI
Art. 85 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1 DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, o aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.
3. Le ordinanze previste dal presente regolamento sono adottate dal Responsabile del Servizio competente per materia. Rimangono di competenza del Sindaco le ordinanze contingibili ed urgenti adottate degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Art. 2 DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

1. Il Sindaco vigila sull’espletamento del servizio di Polizia Urbana.
2. Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti al Corpo/Comando di Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o di regolamento, l’obbligo di far osservare le disposizioni dell’Autorità comunale e di accertare determinati fatti.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.81 n° 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio dell'attività per cui è prevista l'autorizzazione dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
4. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme in materia di procedura penale.



Art. 3

RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Amministrazione Comunale o al Sindaco con apposita motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sulla richiesta, il Responsabile del Servizio può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione, concessione o altro titolo si provvede nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale, sul procedimento amministrativo, delle norme stabilite dalla Legge 07.08.90 n. 241, nonché comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
4. I titoli, sempre rilasciati con atto scritto, si intendono accordati:
 - Personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;

- Previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - Senza pregiudizio per i diritti di terzi;
 - Con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o concessione data;
 - Sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.
5. Il rilascio o la validità del titolo potrà essere subordinato:
- Alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
 - A collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, quando ritenuto opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente;
 - Al versamento di una somma di denaro, da versarvi presso il Servizio di Tesoriera Comunale, quale cauzione a garanzia di eventuali danni derivanti al patrimonio culturale per l'esercizio dell'attività autorizzata o concessa e che verrà autorizzata tutta o in parte fino alla copertura dell'eventuale danno prodotto, previo accertamento degli organi tecnici comunali.
6. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4

OSTENSIBILITA' E VALIDITA' DEI TITOLI

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti in originale, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, dovrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
4. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore a un anno.
5. Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo versamento dei tributi e dei diritti eventualmente dovuti.
6. Qualora il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base alle quali il titolo è stato rilasciato.



Art. 5
SOSPENSIONE – REVOCA
E DECADENZA
DEI TITOLI

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
 - possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo per il pubblico interesse;
 - possono inoltre essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

2. La sospensione e la revoca dei titoli sono adottate con apposita ordinanza.
3. Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione dell'autorità che lo ha emesso.
4. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
5. Il Responsabile del Servizio può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali per tutto il periodo della sospensione.
6. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio possono disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO



Art. 6

DIVIETO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. È proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.



Art. 7

DOMANDE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Chiunque intenda occupare in qualunque modo e per qualsiasi scopo e tempo suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà farne domanda all'Amministrazione comunale con le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'applicazione del relativo canone.



Art. 8

OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente previste

con atto deliberativo dal Consiglio Comunale, come previsto dalla legge che regola il commercio su aree pubbliche.

2. Le occupazioni del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate dalla legge relativa e dal Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.



Art. 9 **OCCUPAZIONI** **PER LAVORI EDILI** **E DI MANUTENZIONE**

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale.
2. Le occupazioni di breve durata (inferiori alle 24 ore), tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, purché negli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza.



Art. 10 **OCCUPAZIONE DI SUOLO** **PUBBLICO – DINIEGO**

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.
2. In ogni caso, devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei

pedoni e per la sicurezza della viabilità, compresa la posa della necessaria segnaletica e dispositivi di segnalazione luminosa diurna e notturna al fine di segnalare gli ostacoli presenti sul suolo pubblico derivanti dall'occupazione.



Art. 11
DIVIETI ED OBBLIGHI
PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI
O CONCESSIONI
PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Ai titolari dei permessi, concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte e di quanto previsto dall' art. 37 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e per l'applicazione della relativa tassa, è vietato:
 - a. Infiggere pali o punte nel suolo;
 - b. Smuovere o danneggiare la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno;
 - c. Ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
 - d. Depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.
2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, gli esercenti il commercio su aree pubbliche e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci o eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.
3. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, debbono raccogliere in appositi sacchetti o in altri contenitori i rifiuti, giacenti nello spazio da loro occupato, per l'asporto da parte del servizio comunale di nettezza urbana.



Art. 12 **INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI**

1. È vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo.
2. Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte un'altezza inferiore a metri 2,30 dal suolo.
3. La sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica, non dovrà mai superare l'ampiezza dei marciapiedi ove questi sono esistenti; sono autorizzate le installazioni di frange e balze prive di elementi rigidi o contundenti ad altezza non inferiore a metri 2,00 dal suolo.
4. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni sarà stabilito caso per caso, e a quali condizioni, possa essere accordato il relativo titolo abilitativo in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad un'altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.
5. Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica amministrazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse monumentale e artistico.
6. Il Comune ha la più ampia facoltà di negare l'installazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.
7. In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo all'incolumità delle persone o alla circolazione.



Art. 13
INSTALLAZIONE DI INSEGNE
- TARGHE - VETRINE - MANIFESTI
- STRISCIONI PUBBLICITARI

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, è vietata l'installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune.
2. Sono sempre vietate le sorgenti luminose che producano abbagliamento e disturbo diretto verso aree di pubblico transito.
3. Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 5,00.



Art. 14
COLLOCAMENTO DI TAVOLI
- SEDIE - PIANTE ORNAMENTALI
- MERCI O ALTRO

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posa cicli, attrezzature commerciali, merci o altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità, di incolumità delle persone e che consentano la normale accessibilità ai diversamente abili.
2. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentito in determinati orari quando i locali siano chiusi.

Art. 15**ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI**

1. Le occupazioni di suolo all'esterno nei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, che l'osservanza di quanto stabilito delle norme sanitarie e di igiene.
2. L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto in appositi espositori o vetrine chiuse su ogni lato.
3. Le merci di cui a commi precedenti debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

TITOLO III

NETTEZZA – DECORO E ORDINE DEL CENTRO ABITATIVO



Art. 16

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti o costantemente puliti ed in stato decoroso.
2. È pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato di decoro.
4. È vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal Regolamento di Gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull'intero territorio comunale, dal Regolamento Edilizio, dalle leggi e regolamenti generali.

Art. 17

PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI

1. È proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai commercianti su aree pubbliche e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta - rifiuti dei quali dovranno curare lo svuotamento e la pulizia.



Art. 18
ESTIRPAMENTO DELL'ERBA
E CURA DI SIEPI
E PIANTE - CONDOTTA DELLE ACQUE

1. I proprietari, i locatari o conduttori di qualsiasi immobile o fondo prospiciente la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta, affinché la vegetazione stessa non crei disturbi o intralcio alla circolazione e al transito invadendo i marciapiedi o le carreggiate, nonché per il decoro dell'abitato.
2. I proprietari, i locatari o conduttori di fondi hanno l'obbligo di provvedere alla conservazione, ripristino o spurgo dei fossi di scolo adiacenti le stradi per le parti antistanti le proprie pertinenze. Il ripristino o spurgo dei fossi dovrà essere seguito osservando la regolare pendenza in modo da assicurare il normale deflusso delle acque, ed ove occorra si dovrà procedere alla demolizione di tubature e manufatti sistemati a quota irregolare, così da eliminare qualsiasi ostacolo allo scolo.



Art. 19
ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di atti contrari al pudore, in qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo destinati.

2. La balneazione ed il nuoto sono vietati in tutti i corsi d'acqua del territorio comunale.



Art. 20 **MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**

1. I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice civile, dalla normativa vigente in materia di edilizia e fatte salve le prescrizioni del Regolamento Comunale di edilizia, debbono:
- tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
 - curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
 - provvedere ai restauri dell'intonaco e alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici;
 - tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo;
 - tenere in buono stato i tetti al fine di scongiurare lo scivolamento e caduta di coppi o altri materiali di copertura;
2. I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.



Art. 21 **DETURPAMENTO DI EDIFICI** **PUBBLICI E PRIVATI**

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, detur-

pare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine ed ogni altro articolo di arredo urbano, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, segnali stradali e qualsiasi altro manufatto.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.
3. Resta in ogni caso l'obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile di provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.



Art. 22
DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI
- OPUSCOLI
- VOLANTINI

1. Salvo previsto dalle norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche dai veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli, volantini, manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche.
2. È vietato inoltre collocare i predetti materiali pubblicitari sui veicoli in sosta.
3. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, è consentita nella sola forma della distribuzione presso gli esercizi commerciali e di pubblici esercizi, previo consenso degli esercenti, e la distribuzione fatta direttamente nelle mani del cittadino.
4. In deroga a quanto previsto dal 1° e 2° comma, le sole Pubbliche Ammi-

nistrazioni potranno utilizzare in qualsiasi mezzo ritenuto più idoneo per dare la più ampia diffusione a comunicati di pubblica utilità in materia di sicurezza ed incolumità.



Art. 23

- CARTELLI
- ISCRIZIONI
- TARGHE

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 13 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand'anche non vi sia occupazione di suolo pubblico.
2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografia dell'edificio e del luogo.



Art. 24

LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Senza autorizzazione del Comune, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.
2. Le riparazioni di veicoli o di altre cose mobili sono vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 25**LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI**

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, distesi o appesi fuori dai luoghi privati.
2. È vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 26**BATTITURA DI PANNI E TAPPETI**

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

**Art. 27****CADUTA
DI OGGETTI**

1. È vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne degli edifici prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, insegne, vasi, gabbie, cassette per fiori o altri oggetti che non siano assicurati in modo da rendere impossibile la caduta.

Art. 28**PULIZIA DI ANDITI - VETRINE
- NEGOZI - ESERCIZI - ABITAZIONI**

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.
2. Per la pulizia dei luoghi suddetti è proibito l'utilizzo di sostanze che rendano sdruciolevole il suolo.

Art. 29**MANUTENZIONE ED USO
DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI**

1. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente e dal Regolamento d'igiene attualmente in vigore, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

**Art. 30****DEPOSITO ED ASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e nei tempi previsti dall'apposito provvedimento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull'intero territorio comunale.

2. È vietato gettare rifiuti di qualsiasi tipo, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.
3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti o di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo le modalità previste dal provvedimento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull'intero territorio comunale.
4. Salvo quanto può essere disposto dal provvedimento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.
5. Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni.



Art. 31
TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE
DI ESPURGO - COSE MALEODORANTI
CONCIMAZIONE DI TERRENI

1. Le ditte che esercitano ai fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite delle autorizzazioni indicate dalle leggi speciali che disciplinano la materia.
2. L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni, fermo restando quanto previsto dal provvedimento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull'intero territorio comunale.

3. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dalle ordinanze e dalle altre norme che regolano la materia.
4. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
5. La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letami o altri materiali maleodoranti, non può essere fatta a metri 20 dai pozzi d'acqua potabile. La concimazione anzidetta non può essere fatta a meno di metri 100 dagli abitati, e se eseguita al di sotto di metri 200 dell'abitato stesso è obbligatorio l'immediato interrimento al fine di evitare la propagazione degli odori. Sono fatte salve le distanze stabilite dalle norme speciali vigenti in materia.
6. Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'autorità sanitaria.
7. Con apposita ordinanza potrà essere limitato l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.
8. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 32

TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, cascami di carta e plastica, terra, limature, segature, detriti, fango, acque luride, granaglie o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo e nell'aria.



Art. 33 **SCARICO RESIDUO** **DI COSTRUZIONI** **O RIPARAZIONI**

1. Resta vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni o manutenzioni di edifici, calcinacci, materiali di sterramento o derivante da rimozione di asfalti.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei contenitori e/o luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale e dalle altre autorità indicate dalla legge.
3. Senza apposita autorizzazione è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.
4. Potrà essere ordinata la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito, o che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato.
5. I trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.



Art. 34 **EMISSIONI DI FUMO** **ED ESALAZIONI – POLVERE**

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polveri, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, a causa della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. È sempre vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o qualsiasi altro materiale, salvo che non costituisca reato.
4. È vietato bruciare i residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione Puglia.
5. I camini e i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da evitare danno e molestia alle abitazioni circostanti, e comunque nei modi previsti dal Regolamento comunale d'igiene e dalle altre norme che regolino la materia.



Art. 35
EMISSIONI
DEI VEICOLI
A MOTORE

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico, i veicoli a motore come definiti dall'art. 46 del Codice della Strada, su tutto il territorio comunale, durante la sosta, la fermata o per qualunque altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione, devono essere mantenuti a motore spento.



Art. 36 **ALTRI ATTI** **VIETATI**

1. In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a. eseguire la pulizia di persone, animali, veicoli ed altre cose;
 - b. gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
 - c. gettare acqua o lasciar gocciolare acqua od altro dall'innaffiamento dei fiori;
 - d. collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
 - e. eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - f. effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
 - g. depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane, nonché lavarvi panni, verdure o altro;
 - h. entrare nelle aiuole, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
 - i. entrare con biciclette e con qualsiasi veicolo a motore, nei pubblici giardini, parchi, aree verdi, impianti sportivi e aree cimiteriali;
 - j. sedersi a terra, sulle aiuole, sulle catenelle, sul corrimano, sui parapetti dei ponti;
 - k. arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
 - l. sdraiarsi o salire sulle panchine;
 - m. accedere o utilizzare gli impianti sportivi durante il periodo di chiusura degli stessi al pubblico.
2. Resta altresì vietato:
 - a. condurre, nelle località indicate con apposito divieto, animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio;

- b. condurre animali in qualsiasi luogo pubblico soggetto a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo, di cui dovrà far uso raccogliendo ed asportando gli escrementi,
- c. introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione per il pubblico di alimenti e bevande.



Art. 37
AUTOCARAVAN
- CARAVAN - TENDE
- CARRI - ABITAZIONE
E ACCAMPAMENTI

- 1. Per quanto riguarda la sosta dell'autocaravan si rimanda a quanto disposto dai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'art. 185 del Codice della Strada.
- 2. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, tende e carri abitazione in genere, fuori dagli spazi a ciò destinati o consentiti.
- 3. Il Sindaco può vietare o limitare l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, ordine pubblico o di decoro dell'ambiente.
- 4. La sosta delle carovane di nomadi è limitata ad un tempo massimo di 24 ore e soltanto in aree esterne al centro urbano.
- 5. Il Sindaco può vietare anche la sosta di cui al comma precedente, per motivi di igiene, sanità ed ordine pubblico.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO



Art. 38

DISPOSIZIONI

DI CARATTERE

GENERALE

1. In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone e comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni altrui.
2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, sale di riunione, sale civiche, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi e sportivi, campi gioco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le eventuali ordinanze disposte per accedere e frequentare dette sedi.



Art. 39

CORTEI

- CERIMONIE
- RIUNIONI

E MANIFESTAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla

circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali, perché soggetti a diversa disciplina di legge, ed i cortei funebri, perché regolamentati da apposita ordinanza.



Art. 40 **CUSTODIA E DETENZIONE** **DI CANI O ALTRI ANIMALI**

1. È vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini o altri luoghi privati cani o altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto ed a porlo in condizioni di non disturbare.
3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
4. Non potranno mai essere lasciati cani o altri animali sui veicoli lasciati in sosta sulle aree pubbliche.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 36, ai proprietari di cani o di altri animali è vietato condurre o lasciar vagare i medesimi se affetti da malattie, ferite o altre lesioni cutanee.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 727 del Codice Penale, è altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi poiché ciò costituisce sempre pregiudizio per la quiete e la sicurezza pubblica.



Art. 41

CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.
2. Tutti i cani di grossa taglia, come mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i cani di indole mordace dovranno essere muniti anche di idonea museruola.
3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti sciolti e senza museruola, purché siano custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia custodito e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a. i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore,
 - b. i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
 - c. i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.



Art. 42

CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI

1. I cani pericolosi e/o gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

2. È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.



Art. 43
MOLESTIA
AGLI ANIMALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 727 del Codice Penale, è sempre vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.



Art. 44
RUMORI O SUONI
NELLE ABITAZIONI
O IN ALTRI LOCALI

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, ventilatori, macchine per cucire o per tessitura, radio, televisori, videogiochi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Art. 45
IMPIANTO E USO DI MACCHINARI

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

Art. 46**SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE - CAMPANE**

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Nelle fabbriche e laboratori artigianali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 6,00 alle ore 22,00, per segnalare gli orari di servizio e termini di lavoro.
3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

**Art. 47****DISPOSITIVI
SONORI
D'ALLARME**

1. L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati sugli edifici percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro dieci minuti prima dall'inizio, anche se il segnale è intermittente (Normativa Italiana CEI 79-3);
 - congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso o arancio, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
2. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale del quale è partito il segnale d'allarme.

3. I segnali d'allarme si cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia.
4. Per quanto riguarda i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli, si rimanda a quanto previsto dal 4° comma dell'art.155 del Codice della Strada ed a relativo regolamento.



Art. 48
SCOPPIO DI PETARDI
E GIOCHI PIRICI

1. È sempre vietato l'uso di petardi, botti e giochi pirici rumorosi, anche se di libera vendita, in tutte le aree pubbliche e private ad uso pubblico, nelle scuole, negli esercizi pubblici, nelle botteghe artigianali e commerciali.



Art. 49
ATTIVITA'
RUMOROSE
VIETATE

1. Sono vietate:
 - a. le grida dei venditori di merce in genere;
 - b. la pubblicità sonora;
 - c. l'uso di amplificatori sonori a richiamo di attività di commercio itinerante o mestieri girovaghi;
 - d. il trasporto, il carico, e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad annullare i rumori.
2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere

consentite con autorizzazione del Comune, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e dall'art. 23, comma 8 del Codice della Strada ed art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione in materia di tempi e luoghi di effettuazione.

3. Anche nei casi consentiti, tali attività non debbono essere esercitate con eccessivo rumore, e comunque, attenendosi ai limiti di tempo e tollerabilità previsti dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e disciplinate con apposita ordinanza, con cui possono essere disposte speciali o particolari prescrizioni.



Art. 50
ATTIVITA'
PROFESSIONALI
RUMOROSE
E INCOMODE

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o scomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato nei seguenti orari:
 - dal 01 ottobre al 31 marzo dalle ore 19,00 alle 07,00
 - dal 01 aprile al 30 settembre dalle ore 20,00 alle 06,00
2. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, le limitazioni d'orario di cui al comma precedente non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato.
3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

4. Ai fini della tollerabilità dei rumori si rimanda a quanto stabilito dalla Legge 26.10.95, n. 447, dal D.P.C.M. del 14/11/1997, dal D.P.C.M. del 01/03/1991 ed il Regolamento d'Igiene attualmente in vigore.
5. In casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potranno essere concesse deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

Art. 51 **RILEVAMENTO E REPRESSIONE** **DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, a mezzo dei competenti servizi del dipartimento ARPA.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti di legge, sarà imposta ai responsabili, con apposita ordinanza, l'eliminazione o riduzione del rumore entro un congruo tempo.



Art. 52 **MESTIERI GIROVAGHI**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo e simili sono vietati, senza permesso del Comune, in tutto il territorio comunale.



Art. 53 **TRASPORTO DI OGGETTI**

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o volu-

minosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente, necessitano di essere sorretti da almeno due persone.
4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.



Art. 54
CIRCOLAZIONE
E TRASPORTO
DI ANIMALI PERICOLOSI

1. È vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.



Art. 55
DEPOSITI DI
- CICLI
- CARROZZELLE
- CARRIOLE

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio o difficoltà per il libero transito delle persone diversamente abili.
2. I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pub-

blico passaggio o alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia Locale e depositati in idoneo locale del Comune o privato convenzionato col Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse per la rimozione e custodia.



Art. 56
ROVINIO DI PARTI
O ACCESSORI
DI FABBRICATI

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo III del Presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Particolare esigenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, dei tetti, delle grondaie.
3. Qualora si verificano pericoli di rovina o improvvisa caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.



Art. 57
PROTEZIONE
IN OCCASIONE
DI LAVORI

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi

aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 58

POZZI - CISTERNE - SCAVI - CAVE E FOSSE

1. I pozzi a scavo devono essere chiusi nel riempimento o trasformati in tubolari come previsto dalle norme del Regolamento d'Igiene.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, ovunque esse si trovino, devono essere opportunamente segnalati e delimitati a tutela della pubblica incolumità.



Art. 59

APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI

1. È vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti delle pubbliche fognature e del pubblico acquedotto senza il permesso del Comune.
2. Botole e pozzetti Enel, gestori di telefonia, Gas e delle condotte dei Consorzi di Bonifica, potranno essere aperti solo dal personale incaricato da tali Enti per motivi di servizio.
3. Le operazioni indicate nel primo comma possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
4. Botole e chiusini aperti per il prelievo di acque d'irrigazione dovranno essere idoneamente protetti durante le operazioni di prelievo e dovranno

essere prontamente richiusi al termine di tali operazioni, anche se situati in aperta campagna.

Art. 60

PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 61

ESPOSIZIONI

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.



Art. 62

INSTALLAZIONE DI TRALICCI - GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 e seguenti, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.




Art. 63 **CARICHI** **SOSPESI**

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire, con le necessarie prescrizioni atte a salvaguardare la pubblica incolumità.

Art. 64 **RECINZIONI**

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza definita dal Regolamento Edilizio.



Art. 65 **LUMINARIE** **E CAVI ELETTRICI**

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti

per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria non possono essere installati senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale.

2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni da un tecnico abilitato che ne deve rilasciare certificazione di perfetta esecuzione.



Art. 66 **USO E MANOMISSIONE** **DI SEGNALI**

1. È vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 67 **USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI**

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Comune potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI



Art. 68

DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la pubblica prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, con apposita ordinanza, potrà essere vietata la detenzione o stabilite le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.



Art. 69

IMPIANTI E BOMBOLE DEL GAS

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione incendi.
2. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.

3. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e qualità, le bombole di gas devono essere collocate in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.
4. È fatto assoluto divieto di depositare o utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o seminterrati.
5. Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, le bombole devono essere collocate all'aperto.

Art. 70

INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi o amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, o in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 10 x 20, contenente la scritta "*In caso di emergenza chiamare.....*" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabilitati.

Art. 71

ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - a. usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotto esplosivo e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
 - b. usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di infiammabili o esplosivi;
 - c. far uso di fiamme o accendere fuochi in pubblico o privato;

- d. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico e privato materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.



Art. 72

COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO

- 1. In caso d'incendio:
 - a. chiunque scopra o avvisti un incendio in qualsiasi luogo e di qualsiasi natura, ha l'obbligo di avvertire col mezzo più rapido il Comando dei Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine, fornendo con la massima precisione tutte le indicazioni utili al raggiungimento del luogo di intervento ed ogni altra informazione ad esso richiesta;
 - b. presenti all'incendio sono obbligati a prestare la loro opera nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni;
 - c. nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti dell'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, fatta salva la rifusione di eventuali danni causati in tali operazioni;
 - d. qualora l'incendio accada di notte, i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

TITOLO VI

COMMERCIO FISSO E SU AREE PUBBLICHE

PUBBLICI ESERCIZI

Art. 73

OBBLIGO DI VENDITA

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori, né possono limitare per un numero di pezzi acquistabili a persona i singoli articoli in vendita.



Art. 74

CONDIZIONE DEI LOCALI

E DELLE ATTREZZATURE

DI VENDITA

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
3. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
4. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 75**CONSERVAZIONE DEI GENERI
ALIMENTARI DEPERIBILI IN VENDITA**

1. I commercianti di generi alimentari ed in particolar modo i commercianti su aree pubbliche, devono provvedere alla conservazione dei prodotti deperibili da vendersi, in idonei ed appositi contenitori refrigerati che garantiscano il mantenimento di una temperatura non superiore a quella prevista dalle norme vigenti.
2. I prodotti potranno essere asportati dai contenitori solo al momento della vendita al cliente.
3. È vietata conseguentemente la vendita di prodotti deperibili non conservati e mantenuti presso banchi esercizi di vendita secondo le condizioni sopra descritte.

Art. 76**INDICAZIONI DEL PESO DELLE MERCI**

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce al netto della tara.

**Art. 77****ESPOSIZIONE
DEI PREZZI**

1. Fatto salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque

espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Art. 78

CARTA DA AVVOLGERE

1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzata per avvolgere generi commestibili.

Art. 79

LIMITI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SENZA POSTO FISSO

1. È vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in Piazza Pertini nel giorno di venerdì, in quanto sedi di mercato settimanale a posto fisso.
2. Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle altre strade ed aree individuate con apposita ordinanza, per i motivi e nei modi previsti dalla legge che disciplina il commercio su aree pubbliche.
3. Nelle aree di cui al primo e secondo comma, sono vietati, senza apposito permesso dal Comune, anche gli altri mestieri girovaghi.

Art. 80**CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO**

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto col pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrano in rapporto per motivi commerciali.
2. È vietato agli esercenti il commercio di gridare o usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, e quando occorre, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti, decorosi e puliti. In particolare, i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. Resta vietato agli esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvolgenti.

TITOLO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI



Art. 81

ACCERTAMENTO - CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla Legge 24.11.81, n° 689.

Art. 82

RIMESSIONE IN PRISTINO - ORDINE AD ADEMPIERE

1. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, potrà essere ordinato al trasgressore ed alla persona civilmente responsabile o solidalmente obbligata la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.
2. Quando vengono posti in essere comportamenti non conformi al presente regolamento o installati dispositivi aventi caratteristiche o funzionamento difforme da quanto previsto dal regolamento stesso, verrà ordinato ai responsabili o proprietari di adempiere a quanto previsto dal regolamento, entro un congruo termine.
3. In caso di inadempimento, i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.



Art. 83 SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito specificate per ogni singolo articolo:

Art.	Comma – lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento misura ridotta
4	1	Escluse autorizzazioni commerciali e dei pubblici esercizi perche sanzionate con altre disposizioni	€ 25	€ 150	€ 50
6		Sanzioni previste per l’occupazione abusiva di suolo pubblico			
8		Sanzioni previste dalle norme che disciplina commercio su aree pubbliche			
9		Sanzioni previste per l’occupazione abusiva di suolo pubblico			
10		Sanzioni previste dagli artt. 20 e 21 del C.d.S.			
11		Per le lett. a) e b) procedere con la quantificazione del danno cagionato	€ 25	€ 150	€ 50
12			€ 25	€ 150	€ 50
13			€ 25	€ 150	€ 50
14	1	Sanzioni previste per l’occupazione abusiva di suolo pubblico			
14	2	In caso di recidiva revoca del titolo	€ 25	€ 150	€ 50
15	2 e 3		€ 25	€ 150	€ 50
16	2 e 4		€ 25	€ 150	€ 50
17	1 e 2		€ 25	€ 150	€ 50
18			€ 50	€ 300	€ 100
18	2	Sanzione prevista dall’art. 29 C.d.S.			
19	1		€ 100	€ 600	€ 200
19	2		€ 25	€ 150	€ 50
20		Sanzione prevista dall’art. 30 C.d.S.			
21	1	Deferimento all’A.G. ai sensi art. 635 CP	€ 100	€ 600	€ 200
22	1		€ 100	€ 600	€ 200
22	2		€ 25	€ 150	€ 50
23			€ 25	€ 150	€ 50
24			€ 25	€ 150	€ 50
25			€ 25	€ 150	€ 50
26			€ 25	€ 150	€ 50
27			€ 25	€ 150	€ 50
28			€ 25	€ 150	€ 50
29			€ 100	€ 600	€ 200
30	Tutti i commi		€ 25	€ 150	€ 50

31	5		€ 100	€ 600	€ 200
31	8		€ 25	€ 150	€ 50
32		Sanzione prevista dall'art. 164 C.d.S.			
33	1 e 3		€ 50	€ 300	€ 100
34	1 e 2		€ 50	€ 300	€ 100
34	3 e 4		€ 100	€ 600	€ 200
35			€ 25	€ 150	€ 50
36	1 lett. (a-c-d)		€ 25	€ 150	€ 50
36	1 lett (e)		€ 100	€ 600	€ 200
36	1 lett (b)		€ 50	€ 300	€ 100
36	1 lett (f- g -h-1- j-k-l)		€ 25	€ 150	€ 50
36	1 lett (m)		€ 100	€ 600	€ 200
37	2		€ 25	€ 150	€ 50
40	1 e 3		€ 25	€ 150	€ 50
40	4 e 5		€ 50	€ 300	€ 100
40	6		€ 250	€ 1.500	€ 500
41	1 e 3		€ 25	€ 150	€ 50
41	2		€ 50	€ 300	€ 100
42	2		€ 50	€ 300	€ 100
43			€ 50	€ 300	€ 100
44		Eventuale deferimento all'A.G. ai sensi art. 659 CP	€ 25	€ 150	€ 50
45			€ 25	€ 150	€ 50
46	1 – 2 e 3		€ 25	€ 150	€ 50
47	1 punto 1		€ 50	€ 300	€ 100
47	2		€ 25	€ 150	€ 50
48			€ 25	€ 150	€ 50
49	1 lett a – d)		€ 25	€ 150	€ 50
49	1 lett b –c	Sanzione prevista art. 23 del C.d.S.			
50		Sanzione prevista L. 447/95 – inquinamento acustico -			
52			€ 25	€ 150	€ 50
53	2, 3 e 4		€ 25	€ 150	€ 50
54			€ 50	€ 300	€ 100
55		Sanzione prevista art. 158 e 159 C.d.S.			
56	3		€ 25	€ 150	€ 50
57			€ 25	€ 150	€ 50
58	2		€ 25	€ 150	€ 50
59	1 e 2		€ 25	€ 150	€ 50
59	4		€ 50	€ 300	€ 100
60			€ 25	€ 150	€ 50
62	1 e 3		€ 50	€ 300	€ 100
63	1		€ 50	€ 300	€ 100
65	1 e 2		€ 50	€ 300	€ 100
66		Per la manomissione, deferimento all'A.G. ai sensi art. 635 CP	€ 100	€ 600	€ 200
67		Sanzione prevista dall'Ordinanza stessa			
68			€ 25	€ 150	€ 50
69			€ 25	€ 150	€ 50


71	Punto 1 e 6		€ 25	€ 150	€ 50
71	Punto 2 e 4		€ 50	€ 300	€ 100
71	Punto 3 e 5		€ 100	€ 600	€ 200
72	Punto a) b) d)		€ 50	€ 300	€ 100
72	Punto c)		€ 100	€ 600	€ 200
73			€ 25	€ 150	€ 50
74			€ 25	€ 150	€ 50
75		Sanzioni previste dalle norme in materia sanitaria e conservazione degli alimenti. Eventuale deferimento all'A.G. ai sensi art. 5 L. 283/62			
76		Sanzioni previste dalla normativa sulla vendita dei prodotti a peso netto			
77		Sanzioni previste dalla normativa in materia di commercio			
78			€ 25	€ 150	€ 50
79		Sanzioni previste dalla normativa in materia di commercio			
80			€ 25	€ 150	€ 50

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84

ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale o ordinanza sindacale contraria, incompatibile o che tratti di materie disciplinate con la presente normativa.



Art. 85

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

A sensi dell'art. 2 comma 1 dello Statuto Comunale, dopo l'esecutività della liberazione di approvazione, il presente Regolamento, è pubblicato all'Albo Comunale per quindici giorni e scaduto tale termine, entra in vigore e ne sarà data adeguata diffusione in forme e modi che ne consentono la più ampia conoscibilità.

